



European IPR Helpdesk

Scheda informativa

Come gestire la PI in Horizon 2020: realizzazione del progetto e sua conclusione

Lo European IPR Helpdesk è gestito dall'Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie imprese della Commissione Europea (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises/EASME), sotto la guida della Direzione Generale Imprese e Industria (ENTR) della Commissione Europea. Nonostante questa scheda informativa sia stata realizzata con il sostegno finanziario dell'UE, le posizioni espresse sono quelle degli autori e non riflettono necessariamente l'opinione ufficiale dell'EASME o della Commissione Europea. Si veda al riguardo il disclaimer sul sito www.iprhelpdesk.eu.

1.	Fase di attuazione	2
1.1	Diritti di accesso.....	2
1.2	Proprietà dei risultati	3
1.3	Protezione dei risultati	6
1.4	Sfruttamento dei risultati	8
1.5	Diffusione dei risultati	9
2.	Conclusione del progetto	11
2.1	Obbligazioni post-progetto.....	11
	Risorse utili.....	12

Introduzione

La proposta di progetto presentata su Horizon 2020 ha superato la fase di valutazione e è stato firmato il [Grant Agreement](#) (GA), così come il [Consortium Agreement](#). E' giunto il momento di iniziare a realizzare il progetto per cui si è ricevuto il finanziamento da parte dell'UE.

In relazione alla Proprietà Intellettuale (PI) la fase di attuazione del progetto riveste una particolare importanza, visto che nei progetti Horizon 2020 lo **sfruttamento** e la **disseminazione** dei risultati sono **obiettivo-chiave**.

La presente scheda informativa, ultima¹ della nostra serie dedicata a Horizon 2020, illustra i passi da seguire per preparare la via allo sfruttamento e alla diffusione della PI generata nel corso dello svolgimento del progetto.



1. Fase di attuazione

1.1 Diritti di accesso

Dopo la firma del *Grant Agreement*, così come del *Consortium Agreement*, è il momento dare il via alla realizzazione del progetto. Il lavoro di ricerca dettagliato all'interno del progetto nei [pacchetti](#) di lavoro viene portato avanti secondo le scadenze e le [milestones](#) stabilite.

E' nel corso della fase di attuazione che i partner devono concedere i diritti di accesso al loro [background](#) e ai risultati creati, in modo che gli altri partner possano portare avanti il loro lavoro sul progetto e/o sfruttare i risultati. Le richieste di accesso devono essere fatte per iscritto, ad esempio tramite e-mail con prova dell'avvenuta ricezione, se i partecipanti si siano accordati in tal senso nel consortium agreement.

Il partecipante che concede diritti di accesso può richiedere che sia redatto un accordo scritto, in particolare quando desideri sottoporli ad alcune condizioni (ad es. a vincoli di confidenzialità più stringenti), sebbene il *Grant Agreement* non stabilisca al riguardo alcun obbligo. Una volta ottenuti, i diritti di accesso possono essere esercitati per il periodo concordato dai partecipanti interessati.




¹ Lo European IPR Helpdesk ha già pubblicato due schede informative sulla gestione della PI in fase di proposta e in fase di preparazione del contratto, disponibili nella [library](#).

Scopo	Accesso al background	Accesso ai risultati
Attuazione del progetto	Senza pagamento di royalty, a meno che non sia stato diversamente convenuto dai partecipanti prima della firma del grant agreement	Senza pagamento di royalty
Sfruttamento dei risultati posseduti	Da concordare, i diritti di accesso devono essere garantiti a condizioni eque e ragionevoli (che possono essere senza pagamento di royalty).	

L'accesso ai risultati deve essere riconosciuto, se necessario:

- agli altri partecipanti al consorzio, per l'attuazione del progetto o lo sfruttamento dei risultati;
- a organizzazioni collegate con sede in uno Stato membro o in un paese affiliato, per lo sfruttamento dei risultati conseguiti dal partecipante a cui esse sono collegate (a meno che non sia stato diversamente convenuto nel *Consortium Agreement*).

I partecipanti sono liberi di concedere ulteriori diritti di accesso, così come stabilire condizioni di accesso più favorevoli o stabilire ulteriori condizioni:

DIRITTI DI ACCESSO		EXAMPLE
<i>Diritti di accesso ulteriori</i>		Diritti di accesso a società collegate che non abbiano sede in uno Stato membro UE o in un paese associato
<i>Diritti di accesso più favorevoli</i>		Diritti di accesso ai partecipanti con diritto di sub-licenza
<i>Ulteriori condizioni</i>		Diritti di accesso a partecipanti con ulteriori obblighi di confidenzialità (ad es. un periodo più lungo di efficacia degli obblighi).

1.2 Proprietà dei risultati

In Horizon 2020, in genere il *grant agreement* stabilisce che i risultati appartengano al **partecipante** che li ha generati.

La semplicità del principio è solo apparente, dato che molte controversie sulla titolarità possono sorgere mentre il progetto è in corso e possono diventare un problema per i partecipanti. Allo scopo di evitarle, si consiglia di adottare misure appropriate per gestire le questioni di titolarità, come ad esempio la tenuta di

quaderni di laboratorio o altri tipi di prove documentali (ad esempio un vero e proprio Invention Disclosure Form²), che può essere utilizzato per dimostrare in modo chiaro chi abbia generato un certo risultato.

1.2.1 Co-titolarità

Data la natura collaborativa della maggior parte dei progetti, alcuni risultati potranno essere realizzati congiuntamente da più partecipanti. Potranno quindi verificarsi casi di co-titolarità.

In Horizon 2020, i risultati sono automaticamente in regime di co-titolarità se:

- i. sono stati prodotti congiuntamente da due o più partecipanti e
- ii. non sia possibile:
 - a. stabilire il contributo di ciascun beneficiario, o
 - b. separarli, allo scopo di fare domanda, ottenere o mantenere la loro protezione.

Nella maggior parte dei casi la co-titolarità potrà verificarsi in situazioni molto specifiche, soprattutto per risultati di natura tecnologica.

E' buona prassi stabilire nel *Consortium Agreement* le regole tra i partner relative a risultati in co-titolarità. Tuttavia, poiché il consortium agreement acquista efficacia prima dell'avvio del progetto³ e della creazione dei risultati, è consigliabile durante l'attuazione del progetto sottoscrivere un **accordo di co-titolarità separato**, che definisca in termini concreti l'allocazione e i termini di esercizio della titolarità.

Clausole importanti da includere nell'accordo di co-titolarità:

- condizioni specifiche per la concessione di licenze;
- criteri o principi per un'equo e ragionevole compenso' da riconoscere agli altri co-titolari, nel caso sia riconosciuta a terze parti una licenza non esclusiva (se del caso);
- gestione delle controversie;
- ripartizione delle quote di proprietà;
- se e come i risultati in co-titolarità verranno tutelati, incluse le questioni afferenti ai costi di protezione o alla suddivisione di profitti e ricavi
- modalità di sfruttamento e disseminazione dei risultati in co-titolarità.

Fatto salvo quanto diversamente disposto nel *Consortium Agreement* o nell'accordo di co-titolarità, sulla base delle regole standard contenute nel *Grant*

² L'*Invention Disclosure Form* è un documento che viene compilato dai creatori di un determinato risultato inventivo, che ne descrive le caratteristiche di sviluppo e lo stato dell'arte.

³ Si veda il foglio informativo "La gestione della PI in Horizon 2020: in fase di preparazione del contratto" disponibile nella [library](#) dello European IPR Helpdesk.

Agreement, ciascun co-titolare potrà riconoscere a terze parti licenze non esclusive di sfruttamento sui risultati in co-titolarità (senza diritto di sub-licenza), a patto che agli altri co-titolari siano riconosciuti:

- i. 45 giorni di preavviso
- ii. un equo e ragionevole compenso.

Data la naturale complessità della gestione dei risultati in co-titolarità, i partecipanti hanno la possibilità di decidere mediante un accordo scritto e una volta che i risultati sono stati generati, di utilizzare un regime di proprietà diverso. Ad esempio, essi possono decidere di trasferire la proprietà a uno dei co-titolari, secondo le regole stabilite nel *Grant Agreement* in relazione al trasferimento dei risultati.

Ulteriori dettagli sulla co-titolarità dei risultati sono disponibili nel fact sheet "IP Joint Ownership", consultabile nella nostra library

1.2.2 Trasferimento dei risultati

In Horizon 2020 i partecipanti hanno facoltà di trasferire la proprietà dei propri risultati agli altri partecipanti. Tuttavia, è essenziale che, nel momento in cui trasferiscono la proprietà dei propri risultati, i partecipanti seguano le indicazioni contenute nel *Grant Agreement*:

- il trasferimento deve essere realizzato mediante un **accordo** (preferibilmente in **forma scritta**), dato che i beneficiari devono garantire che gli obblighi del/i partecipante/i stabiliti dal *Grant Agreement*⁴ siano trasferiti in capo al nuovo titolare e che quest'ultimo abbia a sua volta l'obbligo di trasferirli ad ogni passaggio successivo di proprietà;
- gli altri partner del consorzio che ancora abbiano (o che ancora possano richiedere) diritti di accesso ai risultati **devono essere informati** almeno 45 giorni prima del trasferimento in modo sufficientemente dettagliato circa il nuovo proprietario. E' possibile rinunciare al diritto di essere informati preventivamente nell'ipotesi di trasferimenti a terze parti specificatamente individuate, normalmente nell'ambito del *Consortium Agreement*;
- se stabilito nel *Grant Agreement*, i partecipanti sono obbligati a presentare **preventiva e formale richiesta di autorizzazione alla Commissione Europea**, nei casi in cui il trasferimento previsto sia verso un terzo che si

⁴ Gli obblighi che devono essere trasferiti si riferiscono alla co-titolarità (articolo 26.2), titolarità della Commissione (article 26.4), protezione dei risultati (article 27), sfruttamento (article 28), disseminazione (article 29) cessione e licenze (article 30) e diritti di accesso (article 31).

trovi in un paese non appartenente alla UE non associato a Horizon 2020, includendo informazioni su:

- (i) l'identificazioni dei risultati in gioco;
- (ii) il nuovo proprietario e lo sfruttamento previsto o potenziale dei risultati;
- (iii) l'impatto potenziale sua prodotto dalla cessione o dalla licenza rispetto alla competitività della UE e la coerenza con i principi etici e gli aspetti di sicurezza.

L'obbligo di notifica persiste fino ai quattro anni successivi al termine del progetto.

Ulteriori dettagli sul trasferimento della proprietà sono disponibili nella Scheda Informativa "Commercialising Intellectual Property: Assignment Agreements", consultabile nella library

1.3 Protezione dei risultati

La protezione dei risultati è davvero **cruciale** in Horizon 2020, dato che uno sfruttamento efficace dipende da questa. Per questo, i partecipanti devono valutare la possibilità di proteggere i loro risultati una volta che sono generati.

Qualora si presuma che i risultati possano essere sfruttati commercialmente o industrialmente e la loro protezione sia possibile, ragionevole e giustificata, allora i partecipanti dovrebbero provvedere a proteggere in modo adeguato i risultati per un periodo appropriato e su un territorio adatto, anche se questo richiede ulteriori attività di ricerca e sviluppo o investimenti privati. Allo stesso tempo, sebbene la **protezione** della PI sia vitale per un potenziale sfruttamento commerciale o industriale, d'altra parte **non è sempre obbligatoria**.

La scelta della **forma più idonea di protezione dell'IP**, così come la durata e la copertura geografica, dipendono dai risultati in gioco (è un'invenzione, un software o un database?), ma anche dai piani aziendali per il loro sfruttamento e dagli interessi legittimi dei partner del consorzio.

Subject Matter	Brevetto	Modello di Utilità	Disegno Industriale	Copyright	Marchio	Informazione Confidenziale
Invenzione	X	X				X
Software	X ⁵	X		X		X
Articolo Scientifico				X		
Design di una tecnologia			X	X	X	
Nome di una tecnologia/progetto					X	
Know How	X	X				X
Website			X	X	X	X

Sebbene non sia obbligatorio informare gli altri partner circa le attività di tutela che si intendano adottare singolarmente, è considerata **buona pratica consultarsi con loro** prima di decidere se proteggere o meno i propri risultati – in particolare se si tratta di PI potenzialmente in co-titolarità.

1.3.1 Cosa considerare quando si decide di non proteggere i risultati?

Qualora il partecipante non intenda proteggere un risultato, è buona norma proporre il trasferimento agli altri partner di consorzio o a terze parti situate in uno Stato Membro EU o in un paese associato, meglio posizionati per lo sfruttamento dei risultati e interessati alla loro protezione.

Se tale trasferimento non avviene, i partecipanti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione europea, ma non che intendono proteggere i loro risultati suscettibili di applicazione industriale o commerciale per motivi diversi dall'impossibilità giuridica, devono fare attenzione a **non eseguire alcuna attività di diffusione senza informarne la Commissione**. Questa notifica è obbligatoria fino a quattro anni dopo la fine del progetto.

La Commissione Europea può decidere, con il consenso del partecipante al quale appartiene il risultato, di assumere la proprietà e di adottare le misure necessarie per proteggerlo. In questo caso, la Commissione deve notificare formalmente il partecipante interessato entro 45 giorni dal ricevimento della notifica.

⁵ La brevettabilità del software è ancora in corso di discussione data la sua esclusione prevista dall'Articolo 52(2)(c) e (3) EPC. In ogni modo, la Commissione allargata di Appello dell'Ufficio Europeo Brevetti è incline a riconoscerne la brevettabilità nel caso in cui la rivendicazione relativa ad un programma per computer definisca o utilizzi mezzi tecnici (un elemento hardware).

1.3.2 Cosa considerare quando si decide di fermare la protezione o di non procedere con l'estensione della protezione?

I partecipanti possono decidere di sospendere la protezione, ad esempio decidendo di non continuare a pagare le tasse necessarie a mantenere un brevetto. Può anche essere il caso che i partecipanti possono decidere, per ragioni diverse, non di estendere la protezione del diritto su ulteriori territori.

Di fronte a queste decisioni i partecipanti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione Europea **devono notificare alla Commissione Europea** almeno 60 giorni prima della cessazione della protezione o che la sua estensione non sia più possibile, fino a quattro anni dalla fine del progetto, a meno che:

- (a) la protezione venga interrotta per mancanza di potenzialità di sfruttamento commercial o industriale o
- (b) l'estensione ad altri territori non sia giustificabile.

La Commissione deve informare il partecipante sulla sua decisione anche entro 45 giorni dal ricevimento della notifica.

1.4 Sfruttamento dei risultati

I partecipanti che beneficiano di finanziamenti dell'Unione Europea **devono** utilizzare i loro migliori sforzi per **adottare misure volte a garantire lo sfruttamento dei loro risultati** fino a quattro anni dopo il progetto. Ciò significa che i partecipanti devono essere proattivi e adottare provvedimenti per assicurarsi che i risultati di loro proprietà vengono utilizzati:

- (a) in ulteriori attività di ricerca diverse da quelle oggetto del progetto in questione, o
- (b) per sviluppare, creare e commercializzare un prodotto o un processo, o
- (c) per creare e fornire un servizio, o
- (d) in attività di standardizzazione ⁶.

Lo sfruttamento non deve essere fatto necessariamente dai partecipanti, che potrebbero preferire assicurarne l'utilizzo a qualche altra organizzazione. Questo sfruttamento indiretto può essere fatto dando in licenza o cedendo i risultati a terze parti, in accordo con i requisiti stabiliti nel *Grant Agreement*⁷. Ulteriori obblighi specifici concernenti la valorizzazione dei risultati possono essere inclusi nel *Grant Agreement*, seguendo le indicazioni del programma di lavoro.⁸

⁶ Per informazioni sulle norme in Horizon 2020, si consiglia di consultare il sito del CEN-CENELEC su www.cencenelec.eu, dove si possono trovare informazioni pratiche ed i contatti di un Helpdesk dedicato. Vi consigliamo inoltre di consultare la nostra scheda "Standardisation in R&D projects", disponibile nella nostra [library](#).

⁷ Vedi paragrafo 1.2.2.

⁸ Lo sfruttamento è cruciale in Horizon 2020 e dovrebbe essere considerato dall'inizio del progetto, come spiegato sulla nostra scheda "IP management in Horizon 2020: at the proposal stage", disponibile sulla nostra [library](#).

Per informazioni dettagliate sullo sfruttamento, consultare la nostra scheda "Exploitation channels for public research results", disponibile sulla nostra library

1.5 Diffusione dei risultati

La disseminazione svolge un ruolo importante in Horizon 2020. In questo contesto per disseminazione si fa riferimento alla divulgazione pubblica dei risultati con qualunque mezzo appropriato, ad esclusione di quelli risultanti dalla protezione o dallo sfruttamento dei risultati. Pubblicazioni scientifiche, informazioni generali nei siti web, partecipazione a conferenze o fiere sono alcuni esempi di attività di disseminazione.

Secondo il *Grant Agreement*, i partecipanti hanno **l'obbligo di disseminare** i loro risultati non appena possibile, a meno che questo non vada contro i loro legittimi interessi e siano sottoposti a ogni restrizione necessaria, dovuta ai loro impieghi riguardanti in particolare la protezione dei risultati e la riservatezza.

Proteggere i risultati prima di qualsiasi divulgazione pubblica è certamente importante, dal momento in cui tale divulgazione può vanificare le possibilità dei partecipanti di far valere i propri diritti di proprietà intellettuale, in particolare brevetti e modelli di utilità che richiedono il carattere della novità. Durante il progetto si dovrebbero pertanto mettere in atto le procedure, definite nella descrizione delle attività e nel *Consortium Agreement*, per la protezione dei risultati e la loro disseminazione.

Prima di ogni attività di disseminazione gli altri partner di progetto **dovrebbero essere consultati** al fine di poter esercitare il loro **diritto di obiezione** nel caso in cui tale disseminazione può causare danni significativi al loro background o ai risultati. Il *grant agreement* definisce alcuni termini sia per la notifica ai partner delle attività pianificate sia per la possibilità che loro hanno di obiettare tale disseminazione. I beneficiari del progetto possono tuttavia concordare differenti limiti di tempo all'interno del *Consortium Agreement* ed è pertanto consigliabile verificare nuovamente i termini del *Consortium Agreement* quando si pianificano le attività di disseminazione.

1.5.1 Mantenimento della riservatezza

Vale la pena notare che le informazioni **scritte** e **orali** trasmesse ad una persona che non è vincolata dalla segretezza o dall'obbligo di riservatezza **costituisce una divulgazione**. In questo caso la diffusione può essere dannosa per una futura protezione dei risultati di progetto. Quindi è fondamentale mantenere le informazioni confidenziali, soprattutto in relazione a quei risultati di progetto per i quali la registrazione non è stata ancora effettuata o stabilita.

Inoltre, si dovrebbe prestare molta attenzione nel trattare anche gli aspetti **confidenziali all'interno** della propria organizzazione. Ovvero, mettere in atto un sistema di gestione all'interno della propria struttura è fondamentale al fine di avere la certezza che siano rispettati gli obblighi di confidenzialità predisposti dal consorzio. Infatti, si potrebbe avere divulgazione di informazioni riservate da altri beneficiari e viceversa. Quindi, qualcuno nell'organizzazione dovrebbe essere incaricato di decidere quali informazioni devono essere classificate e definite come riservate (marchio di riservatezza), per evitare che informazioni preziose vadano perdute durante la fase di implementazione del progetto.

Come faccio a gestire le informazioni confidenziali internamente?

a) Concludere accordi di riservatezza con i dipendenti

- ✓ Stipulare accordi di riservatezza con i dipendenti al fine di essere certi che siano soggetti agli stessi obblighi dell'impresa
- ✓ Aumentare la consapevolezza sull'importanza della riservatezza tra i dipendenti e ricordare loro degli obblighi sia durante che dopo il progetto.

b) Mettere al sicuro le informazioni riservate

- ✓ Segnare i documenti come "CONFIDENZIALI"
- ✓ Conservare i documenti separatamente e al sicuro, essendo certi di poter in questo modo limitarne e monitorarne l'accesso.
- ✓ Rivedere i documenti periodicamente per valutare quali obblighi di riservatezza sono ancora in vigore e se ripristinarli o eliminarli.

c) Rivelare le informazioni agli altri beneficiari

- ✓ Rivedere le comunicazioni prima di una divulgazione per valutare il loro carattere riservato.
- ✓ Segnare le informazioni riservate come "CONFIDENZIALI".

1.5.2 Reporting

Per una più efficace gestione delle attività di disseminazione, i partecipanti dovrebbero usare il reporting della Commissione Europea per il self-monitoring delle loro strategie di disseminazione e sfruttamento dei risultati in modo da affinarle continuamente. Infatti, in base al *Grant Agreement*, i rapporti tecnici periodici devono contenere dettagli sullo sfruttamento e la disseminazione dei risultati e – se richiesto nell'Allegato 1 - un piano aggiornato per lo sfruttamento e la disseminazione dei risultati. Il rapporto tecnico finale d'altra parte dovrebbe includere una descrizione delle attività realizzate che sia pubblicabile.

Infatti, più che un obbligo stabilito nel *Grant Agreement*, le attività di disseminazione hanno un effetto positivo sullo sfruttamento dei risultati orientati al mercato⁹. Una delle principali ragioni di questo è perché le attività di

⁹ Come trasformare La Ricerca in una storia commerciale di successo?: parte 1 Unione Europea, 2013, disponibile in http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/how-to-convert-research-into-commercial-story-part1_en.pdf

disseminazione come la partecipazione a workshop o la pubblicazione delle informazioni in siti web permette ai partecipanti "di avere un feedback sul potenziale economico e sulle vie di sfruttamento orientato al mercato".¹⁰

1.5.3 Libero accesso alle pubblicazioni

Ogni partecipante deve assicurare l'open access, che riguarda l'accesso online gratuito per tutti gli utenti, a tutte le pubblicazioni scientifiche peer-reviewed relative ai risultati dei progetti Horizon 2020. Questo non significa che i partecipanti hanno l'obbligo di pubblicare i loro risultati, nè che questo influisce sul loro piano per lo sfruttamento. Infatti, per prima cosa i partecipanti devono decidere in merito alla protezione dei loro risultati e, una volta presa tale decisione, considerare se e quando la disseminazione può essere fatta per mezzo delle pubblicazioni scientifiche¹¹.

2. Conclusione del progetto

2.1 Obbligazioni post-progetto

Dopo la conclusione del progetto, le **disposizioni relative all'IPR rimarranno in vigore**, come ad esempio gli obblighi riguardanti riservatezza, valorizzazione e diffusione. Di conseguenza, i partecipanti sono tenuti a gestire correttamente anche la fase post-contrattuale:

- Durante l'esecuzione dell'azione e per quattro anni dopo il progetto, in accordo con il *Grant Agreement* i partecipanti devono mantenere la riservatezza di tutti i dati, documenti o altro materiale (in qualunque forma) che viene identificato come riservato. Tale termine, relativo alla riservatezza, può essere prorogato per le informazioni condivise tra i partner del consorzio nel loro accordo consortile, il termine dovrebbe essere controllato in modo che si sa per quanto tempo i partecipanti sono vincolati da impegni di riservatezza nel progetto.
- Devono essere attuate misure volte a garantire lo sfruttamento dei risultati fino a quattro anni dopo il progetto, richiedendo ai partecipanti di essere proattivamente impegnati nell'utilizzo dei loro risultati.
- Quando si diffondono i risultati senza proteggerli prima, decidendo di interrompere la protezione o di non procedere per l'estensione, i partecipanti che hanno ricevuto finanziamenti UE devono, fino a quattro

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ Informazioni dettagliate sull'Open Access in "Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020", disponibile al seguente link: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf. L'European IPR Helpdesk ha inoltre pubblicato un fact sheet sull'Open Access, disponibile al link: http://www.iprhelpdesk.eu/Open_Access_in_H2020.

anni dopo il progetto, effettuare notifica formale preventiva alla Commissione secondo i requisiti stabiliti nel *Grant Agreement*.

- L'obbligo di proteggere i risultati rimane, compresa la necessità di includere la dichiarazione del sostegno finanziario in qualsiasi applicazione per la protezione dei risultati, quando possibile.
- Gli obblighi di disseminazione rimangono in vigore, compresa la necessità di menzionare il finanziamento dell'UE e di includere una dichiarazione di non responsabilità.
- I partecipanti hanno il diritto di richiedere i diritti di accesso fino a un anno (o qualsiasi altro termine convenuto) dopo la conclusione del progetto e, pertanto, possono richiedere licenze esclusive durante questo periodo tramite una preventiva rinuncia scritta ai diritti da parte degli altri partner del consorzio in questione.
- Restano altresì in vigore gli obblighi riguardanti il trasferimento dei risultati.

Avete dei dubbi sull'appartenenza di alcuni risultati nel vostro progetto? Vorreste un aiuto sulla redazione di un accordo di comproprietà, un'assegnazione per il trasferimento dei risultati o un accordo di licenza per il loro sfruttamento? Avete domande relative all'interpretazione dei vostri obblighi nel grant agreement o nell'accordo consortile? Avete bisogno di aiuto per la strategia di sfruttamento?

Contattate la nostra Helpline! Vi offriamo assistenza gratuita per questi e altri problemi!

Risorse utili

Per ulteriori informazioni si prega di consultare:

- "IP management in Horizon 2020: at the proposal stage"
http://www.iprhelpdesk.eu/IP_Management_in_Horizon_2020_at_the_proposal_stage
- "IP management in Horizon 2020: at the grant preparation stage"
http://www.iprhelpdesk.eu/How_to_manage_IP_in_H2020_at_the_grant_preparation_stage
- "Commercialising Intellectual Property: knowledge transfer tools"
<http://www.iprhelpdesk.eu/node/2108>
- "Commercialising Intellectual Property: Assignment Agreements"
<http://www.iprhelpdesk.eu/node/2034>
- "IP joint ownership"
http://www.iprhelpdesk.eu/IP_joint_ownership
- "Commercialising Intellectual Property: Licence Agreements"
<http://www.iprhelpdesk.eu/node/1664>
- "Exploitation channels for public research results"
<http://www.iprhelpdesk.eu/node/1664>

CONTATTI

Per commenti, suggerimenti o ulteriori informazioni:

European IPR Helpdesk
c/o infeurope S.A.
62, rue Charles Martel
L-2134, Luxembourg

Email: service@iprhelpdesk.eu
Phone: +352 25 22 33 - 333
Fax: +352 25 22 33 - 334

ASTER Soc.cons.PA

Donata Folesani +39 0516398099 donata.folesani@aster.it

Consorzio ARCA

Anna Sangiorgi +39 0916615645 asangiorgi@consorzioarca.it

APRE

Antonio Carbone +39 0648939993 carbone@apre.it

Veneto Innovazione SpA

Marco Gorini +39 0418685301 marco.gorini@venetoinnovazione.it



©istockphoto.com/Dave White

Cosa è lo EUROPEAN IPR HELPDESK

L'European IPR Helpdesk è un servizio volto a accrescere la consapevolezza delle questioni relative alla Proprietà intellettuale (PI) e diritti di proprietà intellettuale (DPI). Fornisce informazioni, consulenza diretta e formazione su questioni di PI e DPI ai partecipanti attuali o potenziali ai progetti finanziati dalla UE. Inoltre, l'European IPR Helpdesk offre un supporto in materia di PI alle PMI dell'UE per negoziare o concludere accordi di collaborazione transnazionali, in particolare attraverso l'Enterprise Europe Network. Tutti i servizi sono gratuiti.

Helpline: il servizio di Helpline risponde alle domande su questioni di PI entro 3 giorni lavorativi. Contattateci registrandovi sul nostro sito – www.iprhelpdesk.eu – oppure per telefono o fax.

Sito Web: Sul nostro sito web è possibile trovare informazioni complete e documenti utili sui diversi aspetti della PI e sulla gestione della PI nel contesto dei programmi finanziati dalla UE.

Newsletter e Bollettino: Tenetevi aggiornati sulle ultime news sulla PI e consultate articoli di esperti e case study iscrivendovi alla nostra newsletter e al Bollettino.

Formazione: Abbiamo messo a punto un catalogo di formazione che si compone di nove moduli diversi. Se siete interessati a organizzare una sessione con noi, mandateci semplicemente una mail al seguente indirizzo training@iprhelpdesk.eu

DISCLAIMER

Questa scheda informativa è frutto di lavoro di traduzione di Donata Folesani (ASTER), Antonio Carbone (APRE), Marco Gorini (Veneto Innovazione), Anna Sangiorgi (Consorzio ARCA), partner della Enterprise Europe Network in qualità di European IPR Helpdesk Ambassador. La traduzione è stata effettuata da materiale originale fornito a titolo gratuito dallo European IPR Helpdesk. Lo European IPR Helpdesk non è responsabile per alcuna modifica o perdita di significato del contenuto conseguenti alla presente traduzione.

Lo European IPR Helpdesk è gestito dall'Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie imprese (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises/EASME), della Commissione Europea sotto la guida della Direzione Generale Imprese e Industria (ENTR) della Commissione Europea. Nonostante questa scheda informativa sia stata realizzata con il sostegno finanziario dell'UE, le posizioni espresse sono quelle degli autori e non riflettono necessariamente l'opinione ufficiale dell'EASME o della Commissione Europea. Si veda al riguardo il disclaimer sul sito www.iprhelpdesk.eu.

© Unione Europea 2014